

A.G.E.S. S.R.L.

www.agesmultiservizi.it info@agesmultiservizi.it

Via Oslavia, 21 - 20037 Paderno Dugnano (MI)

Codice fiscale e partita IVA 02286490962

tel. 0299041801-2 fax. 0299041803

Registro Imprese di Milano - R.E.A.1507374

Capitale sociale 850 mila euro, interamente versati

Società a socio unico del Comune di Paderno Dugnano

ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE 2019/2021

Oggi giorno venti del mese di novembre 2018, alle ore 15,30 presso la sede legale di A.G.E.S. S.R.L. di via Oslavia 21 in Paderno Dugnano,

tra

l'Azienda rappresentata dal Direttore Amministrativo Giancarlo Joli

e

Uilucs-Uil rappresentata da Gabriella Dearca,

si stipula il seguente accordo integrativo aziendale per i dipendenti di A.G.E.S. S.R.L.



Art. 01 - Relazioni sindacali e diritti di informazione.

Le Parti concordano che un sistema di relazioni sindacali consolidato può contribuire significativamente ad un efficace contemperamento delle esigenze aziendali e di quelle delle Lavoratrici e dei Lavoratori.

In tale ottica le Parti danno atto che la puntuale e corretta applicazione del presente accordo richiede a supporto un coerente esercizio del diritto di informazione. Le Parti si incontreranno annualmente o su richiesta di una di esse.

In detti incontri l'Azienda fornirà alle Organizzazioni Sindacali informazioni di rilevanza generale che riguardano l'andamento economico, le strategie di sviluppo e di investimenti, la qualità del servizio pubblico, gli organici e se possibile, il costo del lavoro diviso per settore/reparto. In caso di necessità ciascuna delle Parti potrà richiedere ulteriori incontri specificando contestualmente l'argomento che sarà oggetto della discussione.

In caso sopravvengano modifiche alla legge Regionale sugli orari di apertura delle farmacie che implicino una riorganizzazione del lavoro le Parti si impegnano ad aprire tempestivamente un confronto.

L'Azienda concederà l'uso della posta elettronica per l'invio di comunicati sindacali, nel rispetto dei limiti dettati dalla normativa sulla Privacy.

Le Organizzazioni Sindacali troveranno disponibili sul sito istituzionale dell'Azienda ("Amministrazione trasparente") tutte le informazioni relative a bilanci, appalti di forniture e/o servizi.

Art. 02 - Diritti sindacali.

Le ore di assemblea sindacale previste dall'art 49 del CCNL eventualmente fruite al di fuori dell'orario di lavoro, saranno retribuite come ore di lavoro straordinario feriale.

Alla RSA/RSU verranno riconosciute, in qualità di permessi sindacali retribuiti, 2 ore per ciascun dipendente.

I Lavoratori part-time verranno considerati come unità intere ai fini del calcolo dei permessi sindacali.

Art. 03 - Organizzazione del lavoro.

Il personale a tempo pieno lavora di norma su cinque giornate settimanali.

Oltre il quinto giorno l'Azienda assicura il riposo compensativo delle ore effettuate, in un altro giorno della settimana seguente. Tale riposo, salvaguardando le esigenze di servizio, sarà assicurato in un'unica soluzione e previo riconoscimento della maggiorazione oraria.

Resta inteso che eccezionalmente, in caso di carenza del personale, il riposo potrebbe non essere assicurato.

L'Azienda assicura ai dipendenti l'equa distribuzione delle domeniche, delle festività e dei sabati lavorati.

Quelli programmati e non svolti non verranno recuperati ed il conseguente lavoro aggiuntivo richiesto, possibilmente concordato con i Lavoratori, verrà considerato lavoro straordinario.

In caso di aperture straordinarie (domeniche e festività) l'Azienda garantirà il pagamento dello straordinario e verificherà in maniera preventiva la volontarietà alla prestazione lavorativa.

La programmazione delle ferie dovrà pervenire entro il primo del mese che precede quello dell'invio dei calendari.

L'Azienda invierà i calendari bimestrali indicanti la sede e l'orario di lavoro di ciascun dipendente, entro il primo del mese che precede il bimestre in esame, posticipato al primo giorno lavorativo nel caso cada di sabato, di domenica o festività.



Art. 04 - Riduzione dell'orario di lavoro.

Le Parti concordano di considerare come ferie l'intero monte ore relativo alla riduzione dell'orario di lavoro (R.O.L.) e alle festività sopresse. Pertanto ciascun dipendente usufruirà nell'anno solare di complessive 280 ore di ferie (pari a 173 ore di ferie, 40 ore annue di R.O.L. + 32 ore annue di permesso retribuito + 32 ore di riduzione orario + 3 ore). Tale istituto è esteso ai nuovi assunti e per il personale part-time le ore saranno pro-quota.

Art. 05 - Programmazione delle ferie.

Salvo quanto previsto dal CCNL e le condizioni conseguenti alle decisioni in merito alla chiusura per ferie delle farmacie, provenienti dalle autorità competenti quali l'A.T.S. e/o l'Amministrazione Comunale, le Parti concordano di programmare le ferie nel modo che segue:

1. Un periodo di tre settimane consecutive per ciascun dipendente da effettuare nell'arco temporale che inizia l'ultima settimana di giugno e termina la prima settimana di settembre, secondo uno schema stabilito dalla direzione e comunicato ai dipendenti entro il mese di febbraio.
2. Tale schema verrà compilato e consegnato dai dipendenti entro il 15 marzo all'Azienda, che lo approverà entro il 31 marzo.
3. Le rimanenti ferie verranno programmate a giornate intere durante l'anno, per almeno il 60% delle spettanti entro il mese di giugno e le restanti entro la fine dell'anno.
4. Nel caso interventi da parte dell'A.T.S. o dell'Amministrazione Comunale, dovessero comportare l'esigenza di introdurre modifiche al sistema di programmazione delle ferie, l'Azienda si impegna ad informare preventivamente la RSA/RSU, al fine di verificare le modifiche da apportare al calendario ferie ed eventuali problemi da risolvere.

Quando le ferie programmate non fossero godute, l'Azienda ne riprogrammerà la fruizione con il Lavoratore, tenendo conto dei giorni disponibili e salvaguardando le esigenze di servizio.

Art. 06 - Festività del Santo Patrono.

In occasione della festività del Santo Patrono (7 dicembre), in deroga a quanto previsto dal CCNL resteranno aperte due farmacie. Il personale garantirà il servizio secondo rotazione e il dipendente che effettua tale servizio, in aggiunta al normale trattamento economico mensile, potrà richiedere:

1. il recupero compensativo di tale giornata, fermo restando la maggiorazione festiva;
2. il recupero compensativo sia della giornata che della maggiorazione festiva;
3. la retribuzione della giornata come lavoro straordinario festivo con la maggiorazione festiva.

Art. 07 - Brevi permessi retribuiti.

I "brevi permessi retribuiti" di cui all'art. 16 comma 6 del CCNL potranno eccedere le quattro ore, essere cumulabili e godibili contiguamente alle ferie ed ai recuperi.

Il monte ore dei suddetti passerà da 12 a 16 ed essi dovranno essere goduti entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno.

Per il personale part-time le ore saranno pro-quota e tale istituto è esteso ai nuovi assunti.

Art. 08 - Sostituzione temporanea dei Direttori di farmacia.

Al personale che sostituisce il Direttore di farmacia sarà corrisposto il trattamento connesso a tale livello, a partire dal primo giorno di sostituzione, decorso il terzo giorno dalla sostituzione e fino al giorno precedente il rientro del Direttore di farmacia.

Art.09 - Mensa.

Viene riconosciuto un buono pasto con valore pari ad euro 7,00 per ciascun dipendente per ogni giornata lavorativa prestata.

Al raggiungimento di 4 ore di effettivo lavoro prestato verrà riconosciuto mezzo buono.

Al raggiungimento di 6 ore di effettivo lavoro prestato verrà riconosciuto un buono.

Art. 10 - Rimborso chilometrico.

L'uso per motivi di servizio della propria auto verrà indennizzato mediante l'applicazione delle tabelle ACI.



Art. 11 - Lavaggio camici ed indumenti di lavoro.

L'Azienda assicura il lavaggio e la stiratura settimanali dei camici utilizzati dal personale dipendente.

Il servizio verrà sospeso nel periodo di chiusura per ferie della lavanderia.

L'Azienda fornirà entro il triennio un paio di calzature al personale dipendente.

Art. 12 - Formazione e aggiornamento professionale.

In deroga a quanto previsto dal CCNL, l'Azienda erogherà per i farmacisti una "indennità ECM" annua di trecento euro, comprensivi di oneri riflessi. Viene altresì istituita una posta annuale pari a settecento euro, comprensivi di oneri riflessi, per sostenere gli eventuali costi di formazione per il resto del personale dipendente.

Art. 13 - Sicurezza sul lavoro.

Le Parti concordano sui seguenti massimali oggi in essere: euro 50.000 in caso di morte, euro 100.000 in caso di invalidità permanente ed euro 2.500 per rimborso spese sanitarie, compresi i danni derivanti da atti dolosi e rapina per fatto di Terzi. L'Azienda prosegue nell'impegno a garantire copertura assicurativa per responsabilità civile a tutti i dipendenti che possono incorrere in errori professionali nelle loro funzioni lavorative.

Art. 14 - Progetti straordinari.

Per tutto il personale dipendente potranno essere definiti annualmente obiettivi, progetti e forme di collaborazione ai quali saranno legati riconoscimenti economici.

Art. 15 - Indennità di presenza.

Le Parti concordano di riconoscere alla stipula del presente contratto le seguenti indennità forfettarie di presenza: 2 ore forfettarie mensili di lavoro straordinario feriale per i quadri e 1,5 ore forfettarie mensili di lavoro straordinario feriale per i restanti dipendenti. Per il personale part-time le ore saranno pro-quota.

Art. 16 - Buono acquisto.

Come previsto dall'articolo 33 comma 3 dal vigente CCNL si definisce un buono acquisto la cui entità ammonta ad euro 258. Il valore del buono è da intendersi per acquisti in unica soluzione di prodotti contabilizzati in prezzo al pubblico e documentato con scontrino fiscale parlante.

Art. 17 - Indennità ricarica mensa.

L'accordo 11 febbraio 2008 viene recepito all'interno del presente contratto.

Art. 18 - Premio di produttività.

Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Azienda proporrà un progetto di premio di produttività per l'anno successivo, che le Parti si impegnano a discutere e sottoscrivere entro febbraio.


Il premio, se dovuto, sarà corrisposto nella busta paga del successivo mese di maggio.

Art. 19 - Validità e durata dell'accordo.

Il presente accordo ha durata fino al 31 dicembre 2021.

Con la stipula del CCNL verranno valutati e rinegoziati gli istituti e le clausole che non risulteranno più compatibili rispetto al nuovo assetto normativo.

Letto confermato e sottoscritto.



Filcams-Cgil

Uilucs-Uil
Lorenzi